



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte d'Appello di Lecce**  
**Prima Sezione Civile**

**R.G. 290/2023**

La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Anna Rita Pasca

Presidente relatore

Dott. Maurizio Petrelli

Consigliere

Dott.ssa Patrizia Evangelista

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado, iscritta al n. **290/2023 R.G.**, riservata in decisione all'udienza del 04/03/2026,

tra

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ), in persona del Sindaco *p.t.*, assistito e difeso – giusta procura alle liti in atti – dall'Avv. Assunta Rita Serafini, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec *Email\_1*

**APPELLANTE**

e

*Controparte\_1* **P.I.** *P.IVA\_2* ), in persona del legale rappresentante *p.t.*, assistito e difeso – giusta procura alle liti in atti – dall'Avv. Davide Salvatore Pierri, ed elettivamente domiciliata nello studio del citato difensore, in Lecce al Viale Ugo Foscolo n. 51;

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

Parte appellante ha così testualmente concluso:

1) Voglia la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dei motivi di impugnazione, dichiarare nullo e/o annullare il Lodo arbitrale impugnato con il presente atto, pronunciato *inter partes* e sottoscritto dagli Arbitri a Lecce in data 11.4.2022;

2) porre a carico di *Controparte\_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutte le spese relative al funzionamento del Collegio arbitrale;

3) condannare *Controparte\_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte dal *Parte\_1* [...] in esecuzione del lodo impugnato;

4) porre a carico di *Controparte\_1* tutte le spese e i compensi relativi al procedimento arbitrale e al presente giudizio di impugnazione.

Parte appellata, invece, ha così concluso:

1) rigettare l'appello proposto avverso il lodo arbitrale sottoscritto e pronunciato in Lecce in data 11.04.2022 nel procedimento promosso dalla *Controparte\_1* contro il *Parte\_1* e conseguentemente confermare in toto il suo contenuto;

2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** La *Controparte\_1* con atto di citazione del 25/02/2019, conveniva in giudizio il *Parte\_1* dinanzi al Tribunale civile di Lecce, chiedendo l'accertamento dello scioglimento del contratto di appalto - stipulato il 28/02/2003 tra il *Pt\_1* e la *CP\_1* per la realizzazione di opere di contenimento dell'erosione lungo il costone litoraneo delle marine di Roca e di S. Andrea - per esclusiva responsabilità del *Pt\_1* convenuto, nonché la condanna dello stesso al pagamento della somma di €. 131.208,67 per i lavori già eseguiti e per il risarcimento dei danni subiti, oppure, in via subordinata, la condanna del *Pt\_1* al pagamento di quanto ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Il *Parte\_1* costituendosi in giudizio, eccepiva tempestivamente l'incompetenza del Giudice adito in favore di un nominando Collegio arbitrale, in base alla clausola compromissoria di cui all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Con ordinanza del 16/10/2020 il Tribunale di Lecce dichiarava *«la propria incompetenza, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del contratto di appalto stipulato il 28.2.2003 tra* *Controparte\_1* *Parte\_1*, in favore

del Collegio Arbitrale disciplinato da tale disposizione pattizia, oggi regolato comunque dall'art. 209 D.Lgs. 50/16» e condannava la Controparte\_1 al pagamento in favore del Parte\_1 delle spese di lite.

2. La Controparte\_1 proponeva, quindi, domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro di parte, notificata al Parte\_1 il 30/12/2020, chiedendo: «1) accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento del contratto di appalto tra il Parte\_1 in persona del legale rappresentante p.t. e la società attrice; 2) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte\_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t. per l'intervenuto scioglimento contrattuale, nonché per la causazione dei danni e in generale per i maggiori oneri finanziari ed economici subiti da parte attrice per le motivazioni specificate in premessa con esclusione di qualsivoglia responsabilità sia pure concorrente dell'attrice che ha regolarmente, perfettamente e a regola d'arte, eseguito i lavori commissionatigli; 3) accertare e dichiarare che la società Controparte\_1 (già Controparte\_2) va creditrice della convenuta della somma di €. 131.208,67 per le causali specificate in narrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo; 4) conseguentemente condannare il Parte\_1 al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore, a migliore discrezione dell'onorevole Collegio, la quale risulterà da apposita C.T.U. in corso di causa, che sin d'ora si invoca; 5) in via subordinata accertare e dichiarare che il Parte\_1 si è arricchito senza giusta causa a danno dell'attrice e per l'effetto condannarlo ad indennizzare quest'ultima ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla somma ritenuta di giustizia da codesto On.le Collegio arbitrale, determinata, ove occorra, anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria; 6) in ogni caso porre tutte le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, del compenso degli arbitri e le spese competenze di lite a carico del Pt\_1 .

Il Parte\_1 resisteva alla domanda di arbitrato, costituendosi con atto del 18/01/2021 e contestualmente effettuando la dichiarazione di nomina, ex art. 209, co. 4 D.Lgs. n. 50/2016, dell'arbitro di propria competenza in seno al costituendo Collegio

arbitrale. Il **Pt\_1** **Parte\_1**, con il medesimo atto, invitava altresì la [...] **CP\_1** a trasmettere gli atti alla Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, ai sensi dell'art. 209, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 36 del C.S.A., al fine della nomina del Collegio arbitrale.

Con lodo sottoscritto l'11/04/2022 il Collegio Arbitrale così definiva la controversia:

- «a) respinge le eccezioni in rito formulate dal **Parte\_1** ;*
- b) accoglie parzialmente e nei limiti di cui in motivazione la domanda della [...] **CP\_1***
- c) per l'effetto, accerta e dichiara lo scioglimento del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti il 28/02/2003, registrato a Lecce il 05/03/2003 al n. 617 serie 1;*
- d) per l'effetto, altresì accerta e dichiara il diritto della **Controparte\_1** ad ottenere la rifusione dei danni ed in generale dei maggiori oneri finanziari ed economici subiti a cagione della ingiustificata sospensione dei lavori di appalto e del conseguente illegittimo protrarsi dello stesso; condanna il **Parte\_1**, in persona del sindaco e legale rapp. p.t., al pagamento della somma di €. 41.425,45, oltre interessi L. 231/2002 e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda di proposizione della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;*
- e) pone le competenze degli arbitri e del segretario nonché le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, liquidate con Ordinanza del Collegio Arbitrale del 19/01/2022, per 1/3 a carico della **Controparte\_1** e per 2/3 a carico del **Parte\_1** [...];*
- f) compensa tra le parti le spese di difesa.*

**3.** Con atto notificato il 06/04/2023 il **Parte\_1** ha impugnato, ai sensi degli artt. 828 e 829 c.p.c., il citato lodo, censurandolo per i motivi che saranno di seguito esaminati e rassegnando le conclusioni dianzi riportate.

Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 29/06/2023 si è costituita la **Controparte\_1** formulando le conclusioni succitate.

All'udienza del 04/03/2026 la decisione è stata riservata al Collegio, senza ulteriore assegnazione di termini per conclusionali e repliche, in quanto già precedentemente fruiti dalle parti.

**4.** Con il **primo motivo di impugnazione** il **Pt\_1** censura il lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 2 c.p.c., eccependone la nullità ex art. 209, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la nomina del Collegio arbitrale sarebbe stata effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 209. Secondo la prospettazione di parte, ciò avrebbe determinato il difetto della *potestas iudicandi* in capo al Collegio Arbitrale, la violazione della clausola arbitrale contenuta nel contratto e nelle condizioni speciali di appalto sottoscritte tra le parti, nonché la violazione del giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale Civile di Lecce del 16/10/2020.

Con il **secondo motivo** censura il lodo ai sensi dell'art. 829, co. 3, c.p.c., affermandone la nullità per violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 25 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000 - Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici.

Con il **terzo motivo** la difesa del **Pt\_1** censura il lodo ai sensi dell'art. 829, co. 3 c.p.c., affermandone la nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000 - Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici.

Con il **quarto ed ultimo motivo** si eccepisce la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione agli articoli 24 e 25 del D.M. n. 145/2000 - Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici.

**5.** Il **primo motivo di impugnazione** va accolto perché fondato.

In via preliminare si evidenzia che, con ordinanza del 02/01/2026, il Consigliere istruttore ha espressamente invitato le parti a controdedurre in ordine alla natura – rituale o irrituale – dell'arbitrato. Instaurato il contraddittorio, le parti hanno depositato, in data 03/03/2026, note scritte – qui da intendersi integralmente richiamate – in cui la

**Controparte\_1** ha sostenuto la natura irrituale, mentre il **Parte\_1**

**[...]** quella rituale dell'arbitrato.

L'arbitrato all'esame di questa Corte ha indubitabilmente natura rituale.

Come correttamente evidenziato da parte appellante, l'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del contratto di appalto stipulato il 28/02/2003 tra il **Pt\_1** e la **CP\_1** stabilisce che «*ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1*

dell'art. 31 bis e 32 della Legge Quadro 109/1994 e dell'art. 150 del Regolamento, e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato **ai sensi degli art. 150 e 151 del Regolamento**». Il citato art. 150, co. 1, d.P.R. n. 554/1999, vigente all'epoca dei fatti di causa, a sua volta sancisce che «*nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32 della Legge. **L'arbitrato ha natura rituale***».

Ma v'è di più. Il Tribunale civile di Lecce, in accoglimento dell'apposita eccezione formulata dal **Parte\_1**, con l'ordinanza del 16/10/2020 si è dichiarato incompetente proprio «*in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del contratto di appalto stipulato il 28.2.2003 tra **Controparte\_1** **Parte\_1**, in favore del Collegio Arbitrale disciplinato da tale disposizione pattizia, oggi regolato comunque dell'art. 209 D.Lgs. 50/16*».

Da quanto esposto è evidente che già sul piano negoziale le parti dell'appalto intendessero riferirsi all'instaurazione di un arbitrato rituale per la risoluzione delle eventuali controversie, e che proprio a tale tipologia di arbitrato abbia, peraltro, fatto riferimento il Tribunale di Lecce nell'ordinanza del 16/10/2020. Inoltre, la [...] **[...]**

**CP\_1** ha presentato domanda di accesso arbitrale espressamente «*in accettazione dell'ordinanza del 16/10/2020 del Tribunale di Lecce*», per di più soggiungendo l'inciso «*ove occorra anche in riassunzione*», con ciò manifestando di volersi uniformare al quadro negoziale sussistente tra le parti, ulteriormente consolidatosi a fronte della citata ordinanza sulla competenza resa dal Tribunale di Lecce.

Tanto premesso, a seguito dell'individuazione, da parte della **CP\_1** e dell'Ente territoriale, dell'arbitro di rispettiva competenza, il Collegio arbitrale che ha emesso il lodo impugnato si è costituito con verbale del 24/09/2021, dal quale risulta che «*i due arbitri designati hanno concordato sul nome dell'Ing. **Persona\_1** Capo del Servizio Tecnico del **Controparte\_3** designandolo quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio*». Da tanto emerge, quindi, che la

nomina del Collegio arbitrale e del suo Presidente è avvenuta in aperto contrasto con la previsione di cui all'art. 209, co. 4 D.Lgs. n. 50/2016.

La difformità in esame è stata prontamente eccepita dal **Parte\_1** nel suo primo scritto difensivo (la memoria di costituzione e formulazione dei quesiti), ove l'Ente territoriale ha evidenziato la necessità di verificare preliminarmente che la composizione e la costituzione del Collegio fosse avvenuta nel rispetto della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto, chiedendo al Collegio di accertare in via preliminare la legittimità della sua costituzione, nonché la sussistenza della propria *potestas iudicandi* sulla domanda di arbitrato e sui quesiti posti da

**Controparte\_1** L'eccezione in esame è stata costantemente ribadita dal **Pt\_1** in tutti i propri scritti successivi.

Il Collegio arbitrale, però, ha ritenuto di disattendere l'eccezione del **Parte\_1** [...] sulla scorta di argomentazioni non condivisibili. In primo luogo, il Collegio arbitrale, dopo aver premesso che, con specifico riguardo alla materia dei contratti pubblici, l'arbitrato può essere attivato solo qualora si controverta di diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di un contratto con la pubblica amministrazione, espressamente richiamando l'art. 209, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non ha poi considerato il disposto del successivo comma 4, che espressamente sancisce – a pena di nullità – che *«il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210. [...] Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 del citato articolo 211, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce»*. Inconferente nel caso di specie e, quindi, non condivisibile è l'affermazione per la quale *«il D.lgs. n. 50/2016 effettua un mero richiamo alle disposizioni del c.p.c. (art. 209, co. 10). Conseguentemente, è stato efficacemente ritenuto in dottrina [...] che, se è evidente che le controversie attribuite al giudice amministrativo involgenti diritti soggettivi possono essere deferite solo ad arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., non pare peregrino ritenere che l'arbitrato disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 possa estendersi anche alle forme dell'arbitrato irrituale e di equità, giusta il rinvio alle sole disposizioni degli artt. 806 ss c.p.c., senza alcuna specificazione in ordine al tipo di arbitrato ammissibile»*. Intanto è

incompleto il riferimento all'art. 209, co. 10 che, sebbene disponga che ai giudizi arbitrali si applichino le disposizioni del codice di procedura civile, contiene l'espressa clausola di riserva «salvo quanto disposto dal presente codice»: già solo questo avrebbe dovuto condurre il Collegio arbitrale a riconoscere la sua difettosa costituzione, in quanto avvenuta in violazione dell'art. 209, co. 4, norma applicabile e prevalente, in ragione del principio di specialità, sulle generali previsioni in materia di arbitrato contenute nel codice di rito civile. Inoltre, il Collegio arbitrale è incorso nell'erronea qualificazione della natura dell'arbitrato sottoposto al suo esame, ritenuta irrituale nonostante il richiamo, pur presente nel lodo, all'articolo 36 del capitolato speciale di appalto e all'ordinanza del 16/10/2020 del Tribunale di Lecce. I suddetti riferimenti normativi, e ancor di più il contegno tenuto dalle parti anche successivamente alla stipulazione del contratto di appalto, avrebbero dovuto portare il Collegio arbitrale a ritenere la natura rituale dell'arbitrato proposto dalla **Controparte\_1** secondo quanto chiarito da Corte di Cassazione civile, sez. I, ord., 20 maggio 2024 n. 13884: al di là dei riferimenti normativi di cui si è dianzi dato conto e che espressamente sanciscono la natura rituale dell'appalto, è lo stesso contegno tenuto proprio dalla **Controparte\_1** a rendere manifesta la volontà di instaurare un arbitrato rituale: diversamente opinando, infatti, non si comprende il senso della già citata locuzione «ove occorra anche in riassunzione», contenuta nella domanda di accesso alla procedura arbitrale avanzata dalla società, che non si spiega se l'intenzione della s.r.l. fosse stata realmente quella di instare per un arbitrato irrituale.

Non condivisibile, inoltre, è la tesi, sostenuta dal Collegio arbitrale, secondo cui l'insussistenza dell'obbligo di nomina degli arbitri e conseguente costituzione del Collegio arbitrale da parte della Camera Arbitrale non sarebbe inficiata dalla richiesta, rivolta nell'atto di resistenza del 18/01/2021 dal **Parte\_1** alla **[...]** **CP\_1** di “effettuare la trasmissione degli atti alla camera arbitrale per i contratti pubblici ... ai sensi dell'art 209, comma 8, del D.LGS. n. 50 del 2016, nonché dell'art. 36 del CSA, al fine della nomina del Collegio arbitrale”. Sostiene il Collegio arbitrale che, dal momento che l'articolo 209 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 non pone la trasmissione degli atti alla Camera arbitrale a carico di una specifica parte, al detto onere ben avrebbe potuto provvedere direttamente lo stesso **Parte\_1**, e

ne trae la conclusione che, poiché tanto non è invece avvenuto, l'Ente territoriale avrebbe accettato *per facta concludentia* la procedura arbitrale in concreto attivata.

Il ragionamento seguito dal Collegio Arbitrale non convince né sotto il profilo logico, né sotto quello giuridico. Proprio perché l'onere di trasmissione degli atti alla Camera arbitrale non è posto a carico né di una specifica parte, né di ciascuna di esse per sé, nulla esclude che all'invio proceda – eventualmente anche su invito/sollecitazione del convenuto – la parte istante. Ciò, oltre a non essere espressamente vietato dalla lettera della norma, è coerente con la circostanza che l'istante è senza dubbio la parte più interessata alla coltivazione del procedimento arbitrale che ha avviato, nonché – a ben vedere – è più rispettoso del principio di economia dei mezzi processuali.

Ma non basta: il Collegio arbitrale pretende di desumere, *per facta concludentia*, dal mancato invio degli atti alla Camera arbitrale, la volontà del Parte\_1 favorevole all'instaurazione di un arbitrato irrituale, ignorando del tutto e deliberatamente la contraria intenzione espressa *apertis verbis* dall' Parte\_2 nel medesimo atto del 18/01/2021.

Non è maggiormente persuasivo l'argomento, speso nel lodo, secondo cui l'opzione tacita del Pt\_1 per l'arbitrato irrituale si desumerebbe dalla Delibera n. 4 del 15/01/2021, con cui la Giunta Comunale avrebbe – significativamente, secondo la prospettazione degli arbitri – proceduto a “*nominare*” il proprio rappresentante in seno al Collegio e non invece a “*designarlo*”, come prescritto dall'art. 209, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016.

È noto come l'ordinamento giuridico non sia informato ad un cieco formalismo, tale che l'utilizzo di un termine in luogo del suo sinonimo sia suscettibile di determinare esiti fatali per la parte che sia eventualmente incorsa in errore. In ogni caso, a tutto voler concedere, non può che rilevarsi la neutralità della delibera citata ai fini della ricostruzione tacita della presunta volontà dell'Ente territoriale in senso opposto a quella apertamente manifestata. In primo luogo, deve rilevarsi come la delibera della Giunta Comunale in esame si configuri come atto endoprocedimentale, quindi a valenza meramente interna. La volontà dell'Ente territoriale, invece, è stata manifestata per la prima volta con valenza esterna proprio con il già citato atto del 18/01/2021, nel quale, accanto alla designazione del proprio arbitro, il Pt\_1 ha chiaramente ed

inequivocabilmente fatto riferimento all'instaurazione di un lodo rituale, espressamente chiedendo la nomina del Collegio da parte della Camera arbitrale. In secondo luogo, non può non sottolinearsi che l'oggetto della delibera parla significativamente di «individuazione rappresentante del Pt\_1 in seno al Collegio arbitrale» e che la parte dispositiva recita: «delibera di individuare l'ing. Persona\_2 in qualità di membro del Collegio arbitrale di cui in narrativa come parte espressa dall'Amministrazione comunale». Atteso, inoltre, il chiaro riferimento ai pregressi atti di causa e all'ordinanza del 16/10/2020 del Tribunale di Lecce, è possibile ritenere del tutto neutro l'isolato utilizzo del termine “nominare” contenuto nell'atto in esame.

Non consente di giungere a diversa ed opposta conclusione l'invio da parte del [...] Parte\_1 di una proposta transattiva nel corso della procedura arbitrale, al fine della bonaria composizione della controversia, né tantomeno l'autorizzazione alla proroga del termine precedentemente fissato per la decisione del lodo.

Nella proposta di transazione del 21/01/2022, peraltro formulata in adesione ad espresso invito del Collegio arbitrale, il Parte\_1 si è riportato, espressamente ed integralmente, alle proprie domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie. Analoga cura l'Parte\_2 ha avuto nell'atto di autorizzazione alla proroga del termine per la decisione del lodo. Ancora una volta è allora evidente l'impossibilità di desumere, da tali comportamenti asseritamente concludenti, una volontà tacita contraria a quella apertamente sempre manifestata dal Pt\_1

Altrettanto inconferente ed inidonea a condurre ad una valutazione di segno opposto rispetto alla chiara opzione del Pt\_1 per l'arbitrato rituale è l'argomento, sostenuto dalla difesa della CP\_1 convenuta, per cui nessuna eccezione sulla *potestas iudicandi* è stata preliminarmente rilevata e/o sollevata da nessuno degli arbitri all'atto della costituzione del Collegio.

La tesi è irrilevante. Deve considerarsi, infatti, che non risulta che il Pt\_1 abbia conferito alcuna procura speciale all'arbitro dallo stesso individuato, affinché questi avesse il potere di optare per un tipo di arbitrato o l'altro. In ogni caso, il Pt\_1 ha tempestivamente eccepito e censurato la costituzione del Collegio per come effettivamente avvenuta, senza incorrere quindi in alcuna decadenza.

Per tutte le ragioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto dal **Parte\_1** deve dichiararsi la nullità del lodo arbitrale sottoscritto dagli arbitri in Lecce l'11/04/2022, nella controversia tra la **[...]** **CP\_1** ed il **Parte\_1**, con conseguente assorbimento sul piano logico-giuridico di tutti gli altri motivi proposti, che quindi questa Corte non passa ad esaminare.

Alla luce del consolidato principio giurisprudenziale per il quale *«il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo (Cass. n. 24072/2013). L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato»*, sancito da Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15420 del 13/06/2018, e stante l'espressa domanda avanzata da parte appellante, questa Corte deve decidere sulla ripartizione delle competenze degli arbitri e del segretario, nonché sulle spese di funzionamento del Collegio arbitrale.

Su tale specifico punto, considerata la designazione, da parte del **Pt\_1** e della **CP\_1** dell'arbitro di rispettiva scelta e la singolare circostanza che siano stati gli arbitri scelti dalle parti a designare il terzo, invece di chiedere le parti la designazione del terzo componente da parte della Camera arbitrale in violazione del cit. art. 209, si ritiene corretto e rispondente al principio di diritto innanzi richiamato porre le competenze degli arbitri e del segretario nonché le spese di funzionamento del Collegio arbitrale e quelle di difesa delle parti a carico di entrambe in pari misura.

Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori tariffari medi.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal **Parte\_1** con atto di citazione notificato il 06/04/2023 nei confronti di **Controparte\_1** avverso il lodo arbitrale sottoscritto dal Collegio arbitrale in Lecce l'11/04/2022, così provvede:

1. Dichiarare la nullità del lodo arbitrale, sottoscritto dal Collegio arbitrale in Lecce l'11/04/2022, con diritto del **Parte\_1** alla ripetizione delle

somme eventualmente corrisposte alla *Controparte\_1* in esecuzione del suddetto lodo;

2. Compensa interamente tra la *Controparte\_1* e il *Parte\_1* [...] le competenze degli arbitri e del segretario nonché delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale e le spese legali del giudizio arbitrale;
3. condanna la *Controparte\_1* al pagamento, in favore del *Parte\_1* [...], delle spese del presente procedimento, che liquida in €. 3.470,00 per compensi, nonché €. 777,00 per spese, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, per il presente giudizio.

Così deciso in Lecce, nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2026.

**Il Presidente relatore**  
***Dott.ssa Anna Rita Pasca***

Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio, Dott. Vittorio Caricasole, sotto la direzione del Presidente relatore Dott.ssa Anna Rita Pasca.